

STUDIO LEGALE CASTRO

Spett.le Francesco Piersante
Mail: francesco.piersante@bancaditalia.it
npv@pec.bancaditalia.it

Catania addì 31/01/2012

Oggetto:	commenti e richieste
Rif:	documento del 12/1/2012 di consultazione recante le nuove disposizioni in materia di Vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari

Con riferimento ai i documenti pubblicati per la consultazione pubblica in materia di Vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari del 12/1/2012, con la presente la prega di volere esplicitare in seno agli emanandi atti regolamentari la inclusione o la esclusione tra le **attività esercitabili quella del factoring e dell'acquisto crediti pro soluto per il successivo recupero senza operazioni di cartolarizzazioni.**

Tali attività dovrebbero essere infatti **esplicitamente escluse** dal novero della attività riservate per i seguenti motivi.

1) La nuova disciplina prevista per l'esercizio di attività finanziarie, la richiesta di autorizzazione e iscrizione all'elenco unico si applica agli intermediari finanziari che esercitano attività
- di concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico (106, comma 1, TUB);
- riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*).

2) La direttiva 2008/48/CE dispone esclusivamente in merito ai contratti di credito ai consumatori e non prevede alcun obbligo a carico di chi esercita attività di factoring o acquisto crediti.

3) uno degli aspetti principali della riforma di cui alla legge 141/2010 consiste nella ridefinizione dell'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari, limitandola sostanzialmente alle sole attività di concessione di finanziamenti al pubblico.

4) L'attività di factoring e/o di acquisto di crediti *pro soluto* per il successivo recupero (senza cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. 130/99) che non è né espressamente né implicitamente richiamata dall'art. 106 TUB così come modificato D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 non è espressamente richiamata da nessun altra fonte normativa di primo grado direttamente o indirettamente applicabile ai sensi dell'art. 106 TUB così come modificato D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141

Da quanto sopra risulta pertanto evidente che le attività di factoring e dell'acquisto crediti pro soluto per il successivo recupero senza operazioni di cartolarizzazioni siano espressamente escluse dal novero delle attività riservate in seno alle emanande disposizione di attuazione delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, che danno attuazione alle disposizioni

contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.

Ai sensi dell'art. 106 comma 3 il contenuto delle attività di cui al comma 1 e le circostanze in cui ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Tale decreto, da emanare sentita la Banca d'Italia, non è stato ancora emanato.

Si chiede altresì che la Banca d'Italia nel rassegnare al Ministro dell'Economia e delle finanze il parere circa il contenuto delle attività di cui all'art. 106 comma 1 TUB escluda dal novero della attività riservate quelle di factoring e dell'acquisto crediti pro soluto per il successivo recupero senza operazioni di cartolarizzazioni.

Distinti saluti

Dr. Avv. Antonio Castro

